

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E PATROCINIO A ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI.

TITOLO I – OGGETTO E INTERVENTI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte dell'Amministrazione Comunale di alcune forme di sostegno quali: sovvenzioni, contributi, a favore di :

Associazioni ed Enti pubblici e privati non aventi fini di lucro, con precedenza agli iscritti all'albo comunale delle Associazioni , ***per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro; nell'interesse della collettività e in favore della cittadinanza anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione.***

2. Il presente Regolamento non si applica alla concessione di contributi economici e alla fruizione agevolata dei servizi alla persona in quanto oggetto di separata disciplina.

Art. 2 – Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

1. Circa gli interventi possibili da parte dell'amministrazione comunale, definibili genericamente "forme di sostegno", si forniscono di seguito le seguenti definizioni:

- **Sovvenzioni:** l'ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero di una iniziativa organizzata da altri soggetti che si iscrive comunque negli indirizzi programmatici dell'ente;

- **Contributi:** i finanziamenti e benefici occasionali o continuativi diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. I contributi possono essere erogati sottoforma di:

- corresponsione in denaro da erogare tramite mandato di pagamento al legale rappresentante dell'Associazione;

- pagamento diretto di una parte delle spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, da sostenersi mediante rilascio di apposita fattura intestata all'ente Comune di Parona quali ad es.: l'eventuale assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti e/o per diritti SIAE;

l'eventuale assistenza sanitaria a mezzo servizio di ambulanza; l'eventuale conferimento di targhe, coppe, o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata; finanziamento di una specifica attività o prestazione a carattere sociale o ricreativa o culturale o sportiva,

Art. 3 - Settori d'intervento

1. Di seguito vengono individuati i principali settori d'intervento, in quanto relativi ad attività o manifestazioni promosse da enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale

Le attività devono rientrare nelle competenze dell'Ente locale ed esercitate, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di Comuni e Province; esse rappresentano una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico deve risultare il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale.

a) **Attività socio-assistenziali e educative.** Riguardano iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;

- promuovere lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona attraverso l'assicurazione di forme di protezione sociale per le fasce più deboli della popolazione;

- promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche socioassistenziali e l'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;

- prevenire il disagio giovanile e attuare forme di recupero

- consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

b) **Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani.** Riguardano iniziative, attività o manifestazioni:

- dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
- aventi come obiettivo la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- aventi ad oggetto l'esaltazione della dignità dell'uomo, dell'ambiente in cui vive, dei suoi diritti intangibili, con riferimento anche a quanto stabilito dagli organismi internazionali.

c) **Attività culturali e educative.** Gli interventi possono essere disposti per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni e rassegne che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini alla vita culturale, e alle celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina e di ricorrenze civili.

d) **Tutela ambientale.** Gli interventi possono riguardare iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio, il decoro dell'ambiente urbano.

e) **Attività ricreative e sportive.** Gli interventi possono essere disposti:

- per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi che operano a Parona per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive;
- gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato e di promozione sociale che operano a Parona per l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi;
- particolare attenzione sarà riservata agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, alle discipline di base che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.

TITOLO II – ACCESSO ALLE FORME DI SOSTEGNO

Art. 4 - Criteri generali

1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita, fermo il disposto dell'articolo precedente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) Valutazione dei programmi e delle iniziative in base a:

- grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
- valore attribuito dall'Amministrazione Comunale al beneficio reso alla comunità;
- valorizzazione di tradizioni locali;
- grado di importanza scientifica, culturale, civile, storica, sportiva, ecc.;
- dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
- adesione ad attività di coordinamento locale finalizzato ad una progettazione condivisa delle iniziative;
- carattere di originalità e d'innovatività del progetto o dell'iniziativa, nonché la propria qualità progettuale e l'ambito di concreta operatività ed interesse collettivo.

b) Valutazione del soggetto richiedente, il quale dovrà dimostrare:

- entità di persone e di risorse economiche che il soggetto deve impegnare per il programma o l'iniziativa per cui chiede il contributo;
- bilancio annuale o dell'iniziativa specifica in cui vengano indicate chiaramente le entrate, le spese, nonché i motivi cui le stesse sono dovute, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione stessa.

2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- . al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
- . al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- . alla capacità economica del richiedente.

3. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

4. Non potrà essere erogata alcuna forma di sostegno, fra quelle contemplate nel presente regolamento, a quelle associazioni ed enti che versino, a qualsiasi titolo, in una situazione debitoria nei confronti del Comune di Parona.

5 La possibilità di accesso alle forme di sostegno potrà essere eventualmente ripristinata solo dopo l'avvenuta volontaria estinzione a sanatoria del debito contratto.

6. L'avvenuta eventuale estinzione del debito attraverso procedure di riscossione "coattiva", nelle forme previste dalla legge, non dà luogo al ripristino della possibilità di accesso alle forme di sostegno suddette.

Art. 5 – Tipologia delle attività da supportare

1. Partendo dalla considerazione che l'erogazione di un contributo non è un atto dovuto, ma è subordinata alla valutazione da parte dell'ente soprattutto in riferimento alle finalità connesse, alla tipologia degli interventi e alla possibilità finanziaria dell'ente, la compartecipazione del Comune potrà avvenire per:

- Attività ordinaria per finanziamento delle spese di gestione previa verifica che l'attività venga svolta in coerenza con ***gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione Comunale, nonché dell'interesse pubblico***
- Progetti o iniziative specifiche che devono comunque essere approvati dall'Amministrazione Comunale;
- ***Attività straordinaria nel caso dello svolgimento di manifestazioni di specifico interesse comunale, provinciale, regionale o nazionale.***

Art. 6 – Sostegno per attività ordinaria. Modalità di presentazione della domanda per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni.

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono chiedere al Comune contributi, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame della domanda, attraverso la compilazione completa della modulistica appositamente predisposta dagli uffici preposti, e presentando integralmente la documentazione indicata nella stessa.

2. La concessione della tipologia di sostegno di cui al presente articolo verrà effettuata con precedenza agli iscritti all'albo comunale delle Associazioni

3. La domanda, sottoscritta dal rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente e indirizzata al settore/servizio di competenza, deve indicare:

- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente
- numero degli iscritti all'associazione (se sportiva il numero degli atleti - divisi per età e residenza);
- relazione illustrativa sintetica delle attività organizzate dall'associazione con diretto riferimento all'ambito in cui vengono realizzate, corredato dal bilancio di previsione per l'anno in corso;
- elenco delle attività svolte dall'associazione nell'anno precedente a quello della domanda, corredato da prospetto delle uscite e delle entrate (bilancio) nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
- La dichiarazione relativa alla posizione IVA;
- La dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR n° 600 del 29/9/1973 e successive modifiche;
- dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda
- impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
- dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali.

4. Alla domanda deve essere allegato l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune.

5. La domanda di assegnazione del contributo ordinario potrà essere rinnovata anno per anno, con le stesse modalità e negli stessi termini.

Art. 7 - Sostegno per attività ordinaria. Termini di presentazione della domanda e concessione.

1. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce la richiesta e le stesse saranno globalmente valutate ed espletate dopo l'approvazione del bilancio di previsione del Comune.

2. La concessione delle forme di sostegno ordinario è disposta motivatamente dalla Giunta e erogata, nell'ambito dei criteri stabiliti da tale organo, dal responsabile del servizio interessato, secondo le rispettive competenze e nei limiti degli stanziamenti definiti, dopo l'approvazione del bilancio. Con l'atto di concessione viene quantificato l'ammontare del contributo, qualora previsto.

3. La Giunta Comunale può subordinare l'erogazione del contributo a degli "obiettivi" assegnati in via preventiva alle diverse associazioni, aventi carattere di ausilio nei confronti dell'attività dell'Amministrazione Comunale.

4. Il provvedimento finale deve specificare la ragione dell'accoglimento o del diniego.

Art. 8 – Sostegno per progetti e iniziative specifiche. Criteri per l'erogazione.

1. L'amministrazione Comunale può concedere forme di sostegno una tantum, diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse per la comunità locale, oltre a quanto previsto al precedente art.

4, tenuto conto di:

- a) benefici diretti dell'iniziativa nei confronti della cittadinanza;
- b) capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- c) costo previsto per lo svolgimento dell'iniziativa;
- d) numero di associati/atleti di Parona, coinvolti o a cui si rivolge direttamente la manifestazione;
- e) realizzazione di manifestazioni in co-gestione tra diverse associazioni;
- f) coerenza, in merito all'iniziativa, con gli obiettivi programmatici e istituzionali dell'Amministrazione Comunale stessa;
- g) la non sovrapposizione del finanziamento comunale ad altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall'associazione, in ogni caso il finanziamento comunale non potrà superare la copertura totale delle spese sostenute.

2. La Giunta Comunale delibererà in riferimento alle richieste tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale, determinando l'entità dell'eventuale contributo e le modalità della sua erogazione.

3. L'assegnazione di questa tipologia di sostegno non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori sostegni nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

4. L'Associazione assegnataria di un primo contributo economico straordinario non potrà ripetere la richiesta per successive iniziative nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

Art. 9 - Sostegno straordinario. Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande per ottenere contributi, per iniziative/attività straordinarie, sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione e/o ente devono pervenire, di norma, almeno 45 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa e devono contenere le seguenti indicazioni:

- descrizione dell'attività o del progetto specifico, che dovrà avere caratteristiche coerenti con le linee di indirizzo dell'ente;
- il tipo di intervento richiesto (finanziario o altra agevolazione o sostegno);
- il bilancio preventivo dell'attività o del progetto specifico e/o manifestazione;
- l'indicazione specifica circa l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande all'interno della manifestazione;
- la dichiarazione relativa alla posizione IVA;
- la dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR n° 600 del 29/9/1973 e successive modifiche;
- la dichiarazione che non vengano perseguiti fini di lucro.

2. Alla domanda viene data risposta entro i successivi 30 giorni, previa verifica che:

- le entrate e le spese della manifestazione siano esattamente corrispondenti o eventualmente da integrare delle minori entrate o delle maggiori spese dell'ente di cui l'Associazione non può essere a conoscenza;
- le spese da sostenersi rientrino nel carattere istituzionale dell'ente e nella programmazione delle attività dell'ente;
- vi sia adeguata copertura nel bilancio dell'ente della spesa da sostenere.

Art. 10 - Indirizzi dell'Amministrazione Comunale e quantificazione dei contributi

1. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

2. Dovrà essere richiesto successivamente il rendiconto circa le spese sostenute e l'utilizzo del contributo erogato.
3. Il Comune considera l'iscrizione all'Albo quale condizione preferenziale per accedere alla concessione di, sovvenzioni, contributi, agevolazioni, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale potrà anche erogare forme di sostegno per progetti e iniziative specifiche a enti privati senza scopo di lucro che, pur non essendo iscritte nel suddetto albo, organizzino eventi ed iniziative a favore e con il coinvolgimento della comunità locale, coerentemente compatibili con le finalità istituzionali del Comune.
- 5 La Giunta Comunale con proprio atto quantificherà l'ammontare e gli eventuali limiti degli importi da erogare.

Art. 11 Modalità di erogazione dei contributi

1. Il Comune di Parona ha facoltà di concedere acconti, sino ad un massimo dell'80% del contributo deliberato a condizione che la manifestazione si sia svolta o sia in corso di svolgimento, ovvero anche prima del suo svolgimento qualora si tratti di somme necessarie per il sostenimento delle relative spese, soprattutto di promozione dell'iniziativa.
2. Il saldo dell'erogazione è corrisposto a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte del beneficiario della stessa, della seguente documentazione:
 - sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
 - rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
 - bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo per gli interventi o le attività di maggiore rilievo che si svolgono durante tutto l'anno solare o per un'intera stagione;
 - dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto del consuntivo e del bilancio stesso.Il Responsabile del Settore competente può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati scritti in consuntivo o in bilancio nel caso lo ritenga opportuno.
Per la liquidazione del saldo la suddetta documentazione deve essere presentata entro 60 giorni dal termine dell'attività e/o manifestazione finanziata.
3. Qualora le previsioni di spesa e entrata subiscano delle variazioni superiori al 15% rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, l'entità del contributo da corrispondere dovrà essere rivista dal Comune di Parona. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese rispetto il contributo assegnato, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto. Il contributo in ogni caso non potrà superare il pareggio di bilancio, ossia divenire un utile.
4. Ove dal consuntivo o dal bilancio presentato dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi dovesse risultare una differenza fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il Responsabile del Settore procederà al recupero della somma eccedente a carico del beneficiario.

Art.12 – Patrocinio

La domanda di contributo per le singole manifestazioni e/o progetti deve essere presentata contestualmente ad una richiesta di patrocinio, con le modalità e criteri propri della concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio compete alla Giunta comunale.

Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, la Giunta Comunale può concedere a suo insindacabile giudizio:

- l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
- l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
- l'eventuale conferimento di targhe, coppe, o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata.

I soggetti che intendono ottenere il patrocinio devono presentare, almeno 45 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata dal programma operativo con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione.

Qualora la domanda dovesse risultare incompleta si procederà all'invio della richiesta di integrazione

Il provvedimento autorizzativo potrà essere contenuto nella stessa deliberazione della giunta che concede **sovvenzioni, contributi** qualora presentati congiuntamente

Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

La concessione del patrocinio comporta:

- L'utilizzo del logo del Comune sul materiale promozionale dell'iniziativa;

Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata, nonché di essere affiancato da loghi di altri servizi comunali

Qualora il patrocinio o lo stemma venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine

Art. 13 - Utilizzo delle sovvenzioni, contributi

1. La concessione di sovvenzioni e contributi, comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

2. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con apposito atto, procedere:

- al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto del contributo se liquidato;
- alla revoca di quanto concesso, se non ancora liquidato.

TITOLO III – NORME FINALI

Art. 14 – Abrogazione di disposizioni precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali o parte di essi vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi vigenti in materia.

.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

.